



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'**AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE** (di seguito denominata "**AGID**"), con sede legale in Roma, via Listz n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Ing. Mario Nobile;

E

La **Società Italiana di Statistica** (di seguito denominata "**SIS**"), con sede in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 30, C.F. 02593810589, nella persona del Presidente Prof. Corrado Crocetta;

di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14-*bis* del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), l'AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e ha, tra gli altri, il compito di *"promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia"*;
- l'AgID ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese;
- l'AgID promuove l'innovazione digitale nel Paese e la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali;
- la SIS è una organizzazione senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere l'attività scientifica per lo sviluppo delle scienze statistiche;

VISTI

- lo statuto della SIS, approvato dall'assemblea dei soci il 20 giugno 2019;
- gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l'Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

ART. 2 - OGGETTO

1. L'AgID e la SIS si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di studio e ricerca in temi di comune interesse, in particolare nell'ambito statistico. Nello specifico le Parti si prefiggono l'obiettivo di realizzare, in maniera sinergica, innovativi strumenti di supporto alle attività operative e di analisi attraverso la condivisione di conoscenze, competenze scientifiche, esperienze maturate e informazioni in possesso delle Parti stesse.

ART. 3 - AMBITI DI COLLABORAZIONE

1. Le Parti individueranno attività comuni volte a:
 - promuovere l'innovazione digitale nel Paese;
 - favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione;
 - favorire lo scambio di informazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia e rispettando i criteri di interoperabilità dei sistemi;
 - svolgere attività finalizzate a migliorare la qualità dei dati messi a disposizione dei cittadini e delle istituzioni;
 - contribuire alla definizione e l'applicazione di sistemi di misura attraverso i quali quantificare la qualità dei dati
 - svolgere attività per il monitoraggio della pubblicazione e del riutilizzo dei dati aperti resi disponibili dalle PA e per la valutazione di impatto e di creazione di valore degli stessi

ART. 4 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E COMITATO DI GESTIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo, le Parti si impegnano ad effettuare, quando necessari, preliminari incontri nel cui ambito saranno definiti, nello specifico, gli sviluppi dei singoli progetti afferenti alle attività rientranti nell'alveo dell'art. 3. Per l'organizzazione di detti incontri entrambe le Parti mettono a disposizione le proprie risorse strutturali e umane accollandosi i relativi costi, ognuna per la propria parte.
2. Per la gestione e l'attuazione del presente Protocollo, è costituito un Comitato di Gestione composto da nr. 2 rappresentanti per ciascuna Parte, designati rispettivamente dal Direttore Generale di AgID e dal Presidente della SIS, che congiuntamente indicano il coordinatore di tale Comitato, individuandolo tra i quattro componenti.

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. L'AgID si impegna a:
 - a. definire gli obiettivi dell'attività congiunta;
 - b. testare nuovi protocolli operativi, modelli e metodi di analisi.
2. La SIS si impegna a:
 - a. fornire supporto metodologico e tecnico sui temi oggetto del presente Protocollo;

- b. proporre nuovi approcci e analisi sulla base delle indicazioni fornite dall'AgID;
- c. effettuare studi e analisi e costruire cruscotti di indicatori.

ART. 6 – ACCORDI ATTUATIVI

1. Mediante successivi Accordi attuativi potranno essere definiti fra le Parti specifici progetti, attività e/o iniziative, anche a titolo oneroso, derivanti dal presente Protocollo e recanti la regolamentazione di dettaglio dei reciproci impegni e responsabilità, dei tempi di esecuzione e di quant'altro ritenuto necessario.

ART. 7 – ONERI FINANZIARI

1. La sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione all'esecuzione ed eventuali recesso o risoluzione del presente Protocollo.
3. In ogni caso, lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8 - DURATA

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti e accettazione dell'altra.

ART. 9 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE

1. Le Parti potranno integrare e modificare di comune accordo il presente Protocollo per tener conto di nuovi rilevanti aspetti che possono emergere dopo la sottoscrizione dello stesso, nonché dell'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. L'eventuale invalidità di una disposizione del presente Protocollo non comporterà l'invalidità dell'intero Protocollo.

ART. 10 - RECESSO

1. Ciascuna delle Parti potrà, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente Protocollo con un preavviso di almeno due mesi, notificato all'altra Parte mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11 - BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo del presente Protocollo sono a carico della SIS. Il presente Atto è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le spese saranno a carico del richiedente.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 07.08.1990 e ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.

L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico della SIS che la assolverà in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.

ART. 12 - CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo o dall'applicazione degli Accordi di attuazione.
2. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, è competente il Foro di Roma.

ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali, compresi i provvedimenti emessi dall'European Data Protection Board e dal Garante per la protezione dei dati personali, e danno atto di porre a reciproca disposizione le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Protocollo.

2. Qualora, sulla base del presente Protocollo e/o degli eventuali Accordi attuativi, dovessero essere previste attività implicanti il trattamento di dati personali di soggetti terzi, le Parti definiranno e formalizzeranno immediatamente i propri ruoli e le conseguenti responsabilità ai sensi della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Roma, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale

Ing. Mario Nobile

Per la Società Italia di Statistica

Il Presidente

Prof. Corrado Crocetta